

NOTAIO
Dott. DOMENICO PICCA
Cassa. 3 Martello n. 21
10121 - TORINO
Telef. (011) 562.22.14 - 53.42.80
Fax (011) 562.22.14

CONVENZIONE



Tra l'ENEL Società per azioni - Compartimento di Torino, con sede in Torino (Codice Fiscale 00811720580) in seguito denominata brevemente ENEL, in persona del Signor Dottor Ingegnere Paolo Borio, nato a Torino il primo marzo 1931, nella qualità di institore in forza di procura autenticata dal notaio Antonio Falce di Roma il 16 settembre 1994 Repertorio 53758/6829, registrata a Roma - Atti Privati - il 22 settembre 1994 al numero C-37311 e del Signor Dottor Ingegnere Fernando Molina, nato a Novara il 23 maggio 1932, nella qualità di procuratore in forza di procura autenticata dal notaio Antonio Falce di Roma in data 6 ottobre 1994 repertorio 53900/6860 registrata a Roma - Atti Privati - l'11 ottobre 1994 al numero C-39657

e

il Comune di Dronero (Codice Fiscale 00183100049), in seguito denominato brevemente Comune, in persona del Signor REINERI Franco, nato a Dronero il 24 aprile 1943 ed ivi residente in via Copetta numero 9, nella sua qualità di Sindaco autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 marzo 1995 resa esecutiva in data 24 aprile 1995

PREMESSO CHE

- in data 15 gennaio 1929, essendo insorte controversie tra la C.I.E.L.I. (dante causa all'ENEL e che aveva, nel frattempo incorporata la Società Forze Idrauliche del Maira) ed il

Comune circa l'interpretazione di una precedente convenzione originata dalla costruzione della centrale idroelettrica di Dronero, ne fu stipulata, in sostituzione, una nuova;

- con decreto del 10 luglio 1930 (che avrebbe dovuto avere scadenza 31 gennaio 1977) la Direzione Generale delle acque e degli impianti idroelettrici autorizzò la Società C.I.E.L.I. a derivare l'acqua da un serbatoio costruito sul torrente Maira in Comune di San Damiano, con l'obbligo, dopo la trasformazione in energia elettrica per usi industriali, della restituzione di parte delle acque nella Bealera Marchisa attraverso uno dei gruppi di generazione, recependo così, quanto già realizzato e concordato nella convenzione del 1929;

- con Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici del 28 giugno 1935 venne riconosciuto al Comune il diritto di derivare (fino al 31 gennaio 1987, salva successiva rinnovazione) una portata d'acqua dal torrente Maira, per usi prevalentemente irrigui, a mezzo di diga instabile sul torrente e temporaneamente (fino all'esistenza dell'impianto idroelettrico di Dronero) attraverso il predetto impianto;

- l'ENEL, ritenendo estinte con il 31 gennaio 1977 le obbligazioni derivanti dalla convenzione del 1929, ingiunse il pagamento a prezzo pieno delle forniture ed il Comune si oppose; il conseguente contenzioso si esaurì con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 1985, con la quale si dichiarò inammissibile il ricorso per cassazione prodotto

dall'ENEL confermando il diritto del Comune alla fornitura agevolata fino alla scadenza del termine del 31 gennaio 1987 ed escludendo che le pronuncie dei Giudici di primo e di secondo grado potessero riguardare anche l'eventuale persistenza del diritto dopo la scadenza di detto termine, in conseguenza di possibili future proroghe della concessione;

- il Comune nel 1985 presentò domanda di rinnovo della concessione di derivazione per ulteriori anni 70 (settanta);

- nel 1987 l'ENEL presentò rituale motivata opposizione al rinnovo;

- la procedura di rinnovo attualmente non risulta definitiva;

- essendo inagibili le opere di presa sul torrente Maira ed il tratto iniziale del canale Marchisa e dovendosi effettuare lavori indifferibili comportanti la messa fuori servizio dell'intero impianto idroelettrico di Dronero, con deflusso della portata naturale nell'alveo del Maira, per evitare la disalimentazione totale del canale Marchisa si è reso urgente

il ripristino delle predette opere di presa e del tratto iniziale del canale, cui ha provveduto l'ENEL d'intesa con il Comune;

- l'ENEL ha sottoposto una proposta di accordo in data 24 maggio 1993, che è stata accettata dal Comune con contestuale richiesta di modificazioni ed integrazioni mediante delibera consiliare numero 57 del 29 giugno 1993;

tutto ciò premesso e considerato, l'ENEL ed il Comune di



A handwritten signature in black ink, appearing to be "J.F.", written in a cursive style.

Dronero stipulano e convengono quanto segue.

ARTICOLO 1

Quanto esposto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

ARTICOLO 2

Quanto qui pattuito vincola definitivamente le parti contraenti e nessuna modifica potrà derivare loro dall'esito della domanda formulata dal Comune per il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal canale Marchisa, fatte salve, ovviamente le eventuali inderogabili disposizioni legislative e le competenze in materia dell'autorità amministrativa.

ARTICOLO 3

Il Comune chiederà il trasferimento all'ENEL, ai sensi della legge 1643 del 6 dicembre 1962, del D.P.R. numero 36 del 4 febbraio 1963, del D.P.R. numero 138 del 25 febbraio 1963 e successive modifiche e integrazioni, del complesso dei beni organizzati destinati al servizio di distribuzione dell'energia elettrica esercitato dal Comune stesso, mediante la rinuncia alla concessione all'esercizio delle attività di distribuzione di cui sopra. I relativi compensi saranno determinati, ai sensi di legge, dall'Ufficio Tecnico Erariale. Nell'ambito del suddetto trasferimento, l'ENEL assorbirà il personale impiegato stabilmente nel servizio di distribuzione di energia elettrica ed in possesso dei requisiti di idoneità

fisica, generica e specifica, in relazione alle mansioni svolte. Tale personale verrà utilizzato in compiti adeguati ai livelli di inquadramento loro riconosciuti, sulla base di quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti dell'ENEL e in relazione alle funzioni attribuite ed effettivamente svolte nell'azienda di provenienza.

ARTICOLO 4

L'ENEL si obbliga a restituire alla Bealera Marchisa, sino a quando sussista la concessione idraulica relativa alla centrale ENEL di Dronero, la portata naturale del Maira, fino alla competenza massima di 2.500 litri al secondo.

Detta restituzione verrà fatta in via normale direttamente attraverso lo scarico di una delle turbine della centrale di Dronero realizzata con idonee caratteristiche costruttive e di installazione.

Avverandosi la necessità di tenere fuori servizio la detta turbina (guasti, manutenzione, ecc.) l'ENEL effettuerà l'immissione del detto quantitativo d'acqua sempre direttamente nella Marchisa, mediante apposita derivazione della condotta forzata.

Qualora si avverasse la necessità di tenere fuori servizio tutto l'impianto, l'ENEL lascerà defluire nel torrente Maira l'intera portata naturale dagli appositi organi di scarico della diga di presa di San Damiano, rendendo così possibile l'immissione delle spettanze d'acqua nel canale Marchisa,



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

mediante prelievo diretto tramite le opere di presa sul Maira.

ARTICOLO 5

L'ENEL rinuncia alla opposizione al rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal Canale Marchisa a favore del Comune già assentita con D.M.LL.PP. 28 giugno 1935.

ARTICOLO 6

L'ENEL si impegna a continuare a fornire al Comune, sino a quando sussista la concessione di derivazione d'acqua per la centrale di Dronero, il quantitativo d'acqua di trenta (30) litri al secondo nel periodo 1° maggio - 30 settembre di ciascun anno. Tale quantitativo sarà messo a disposizione del Comune nel canaletto fiancheggiante la vecchia strada di Dronero, in corrispondenza del punto terminale dell'esistente condotta comunale.

L'ENEL si impegna, altresì, ad attivare detta fornitura anche nel restante periodo dell'anno, qualora il Comune, valutate le esigenze del momento, ne facesse, di volta in volta, richiesta.

ARTICOLO 7

Con la decorrenza prevista dal successivo articolo 8, l'ENEL fornirà al Comune a titolo gratuito, limitatamente a tariffa e sovrapprezzo termico, per le sole forniture di pertinenza comunale (uffici pubblici, impianti sportivi, scuole, illuminazione pubblica, manifestazioni di interesse comunale, ecc.), un quantitativo di energia non superiore a 1.500.000

KWh per ciascun anno solare e di potenza (somma di potenze impegnate) non superiore a 750 KW.

Le modalità di fornitura saranno quelle previste dalle normative CIP e dalle disposizioni ENEL in vigore.

Il Comune fornirà, inizialmente all'atto della consegna all'ENEL del complesso dei beni organizzati destinati al servizio di distribuzione di energia elettrica e successivamente all'inizio di ciascun anno solare, l'elenco delle utenze di sua pertinenza, con l'indicazione per ciascuna di essa della potenza impegnata e ordinate secondo priorità, al fine di procedere all'attribuzione dei quantitativi di energia e potenza di cui sopra, fino alla loro rispettiva saturazione.

In corso d'anno il Comune potrà richiedere aumenti delle potenze impegnate delle forniture esistenti, ovvero inserire nuove forniture, ovviamente sino ai limiti di cui sopra.

Per ciascuna fornitura gli eventuali superi mensili di potenza rispetto all'impegno previsto in contratto, saranno addebitati secondo i Provvedimenti CIP vigenti.

L'eventuale supero di energia in ciascun anno solare rispetto al quantitativo di 1.500.000 KWh, sarà conguagliato a fine anno mediante addebito calcolato secondo le vigenti tariffe CIP.

In caso di prelievi complessivi di potenza, in uno o più mesi, inferiori a 750 KW, ovvero di energia inferiori a 1.500.000

KWh annui, non si darà luogo nè a compensi da parte ENEL, nè a trasferimenti di potenza non prelevata ad altri mesi e di energia non prelevata agli anni successivi.

Per quanto riguarda i prelievi di energia reattiva, verranno adottati gli stessi criteri previsti per la generalità dell'utenza, per cui, relativamente a ciascuna fornitura, agli eventuali prelievi con basso fattore di potenza saranno applicati i corrispettivi CIP vigenti.

L'ENEL rinuncia a richiedere l'anticipo sul consumo per le utenze di cui sopra.

ARTICOLO 8

La durata delle forniture di cui all'articolo 7 sarà di anni 75 (settantacinque) a partire dal primo febbraio 1987.

In merito alle suddette forniture, le condizioni, ed i corrispettivi relativi al periodo dal primo febbraio 1987 alla data di consegna all'ENEL dei complessi dei beni organizzati destinati al servizio di distribuzione di energia elettrica, saranno gli stessi previsti nella convenzione del 1929 con i successivi adeguamenti tariffari concordati nel tempo dalle parti.

Nel periodo rimanente e pertanto fino al 31 gennaio 2062, si applicherà quanto previsto nel precedente articolo 7.

ARTICOLO 9

L'ENEL completa il ripristino, già da essa effettuato in forma provvisoria, delle opere di presa ed il tratto iniziale del

canale Marchisa, fino allo scarico della propria centrale, con sistemazioni a carattere definitivo atte a consentire il prelievo dal torrente Maira ed il convogliamento delle acque durante i periodi di fermata della centrale stessa.

L'ENEL si impegna, inoltre, a mantenere tali manufatti sempre in condizioni di buona efficienza per sessanta (60) anni dalla messa in servizio e cioè dal primo ottobre 1994.

Il Comune si impegna ad ottenere ed a rilasciare i permessi necessari per l'esecuzione delle sistemazioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 10

A fronte dei costi sostenuti dall'ENEL per le opere e per le prestazioni di cui al precedente articolo, il Comune, è tenuto a corrispondere, a titolo di concorso spese (al netto di eventuali oneri fiscali), l'importo di Lire 800.000.000= (ottocentomilioni). Tale somma, verrà computata in favore dell'ENEL al momento della liquidazione degli indennizzi per il trasferimento e la rinuncia di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 11

L'ENEL provvederà a realizzare la linea elettrica a 15 KV per collegare la cabina di trasformazione relativa alla centrale idroelettrica che il Comune ha in progetto di realizzare in località Torrazza, senza richiedere il contributo di allacciamento previsto dai vigenti provvedimenti CIP.

In merito l'ENEL conferma la propria disponibilità a fornire

una eventuale consulenza tecnica non a carattere progettuale.

ARTICOLO 12.

Le spese relative alla stipula del presente atto e conseguenti sono a carico dell'ENEL.

ARTICOLO 13

Per ogni controversia sull'esecuzione del presente accordo o comunque da esso nascente è competente il Foro di Torino.

In originale firmati:

Paolo Borio

Fernando Molina

Franco Reineri

Numero 37531 di Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto dottor Domenico PICCA, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, attesto che, previa rinuncia ai testi, di comune accordo, me assenziente, i signori

BORIO dottor ingegner Paolo, nato a Torino il 1° marzo 1931 e

MOLINA dottor ingegner Fernando, nato a Novara il 23 maggio

1932, entrambi domiciliati per la carica in Torino, nella

rispettiva qualità di institore il primo e procuratore il

secondo, dell' ENEL Società per azioni, con sede in Roma, via

G.B. Martini numero 3, capitale sociale di Lire

12.126.150.379.000 interamente versato, iscritta presso la

Cancelleria del Tribunale di Roma al numero 7050/92 e sede

secondaria in Torino, corso Regina Margherita numero 267,

iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Torino al
numero 2245/93;

e il signor REINERI Franco, nato a Dronero il 24 aprile 1943
ed ivi residente, nella sua qualità di Sindaco del Comune di
Dronero,

della cui identità personale, qualità e poteri io notaio sono
certo, hanno firmato in mia presenza la scrittura suesposta, in
calce ed a margine degli altri due fogli, in Torino, il
quattordici luglio millenovecentonovantacinque.

In originale firmato: Domenico Picca Notaio

* * *

Registrato a Torino - Atti Privati - il 19 luglio 1995 al
numero 6161 con Lire 152.000=.

Copia conforme all'originale documento esibitomi, composta di
tre (3) fogli, rilasciata da me Dottor Domenico Picca, Notaio
in Torino.

Torino li 20 luglio 1995

